

Regolamento di gestione

ART. 1 - FINALITA'

- 1) Il territorio del Comune di Nerola, costituito in A.F.V., è un territorio considerato di notevole valore naturalistico per la presenza di fauna selvatica autoctona e deve essere gestito in maniera globale per evitare sperequazioni in ordine agli interventi di ripristino ambientale, di selezione e tutela della fauna selvatica, nonché alla disciplina di ogni tipo di attività venatoria.
- 2) L'Azienda Faunistico Venatoria "Nerola", in prosieguo per brevità indicata A.F.V., ai sensi dell'art.16 della legge 157/92, non persegue scopi di lucro e, ai sensi della legge regionale vigente, ha per scopo il mantenimento, l'organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiamento e la sosta. Tende inoltre al rispetto delle colture agricole ed all'uso razionale dei territori destinati alla caccia.
- 3) L'A.F.V. prevede, in particolare, interventi di mantenimento e ristrutturazione del territorio stesso mediante:
 - indagini sulle vocazioni ambientali e faunistiche;
 - rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
 - prevenzione e lotta agli incendi;
 - regimentazione delle acque;
 - controllo degli inquinamenti;
 - recupero di terreni incolti abbandonati;
 - produzione e allevamento di selvaggina;

ART. 2 - SEDE

L' A.F.V. ha sede nel Comune di Nerola.

ART. 3 - UFFICIO A.F.V.

- 1) La gestione amministrativa dell'azienda è affidata all' "Ufficio A.F.V.", incardinato nel Settore Ufficio Tecnico del Comune di Nerola.
- 2) L'Ufficio A.F.V. è retto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3) L'Ufficio espleta tutte le funzioni di segreteria inerenti l'A.F.V. e del C.T.G. di cui al seguente art. 4. L'Ufficio si avvale per tutti gli adempimenti della collaborazione e consulenza degli altri uffici comunali competenti per materia e relativi servizi.
- 4) L'Azienda Faunistico Venatoria è inquadrata finanziariamente in seno alle previsioni di entrata

e di spesa del bilancio comunale che ne gestisce integralmente la movimentazione.

5) L'Ufficio A.F.V., inoltre:

- raccoglie, cataloga e conserva i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ogni altro documento inerente l'A.F.V.;
- aggiorna e custodisce il registro dei cacciatori ammessi.

ART. 4 - COMITATO TECNICO DI GESTIONE - C.T.G.

Il comitato tecnico di gestione è titolare della gestione dell'attività venatoria dell'Azienda

- 1) Ai fini della revisione periodica e dinamica del presente Regolamento e/o per tutte le eventuali integrazioni tecnico-amministrative che dovessero rendersi necessarie anche per l'adeguamento ad eventuali modifiche normative viene istituito un Comitato Tecnico di Gestione (C.T.G.).
- 2) il C.T.G. è così composto:
 - dal Sindaco o Suo delegato;
 - dal Responsabile dell'Ufficio A.F.V. comunale;
 - da n.4 rappresentanti dei cacciatori locali iscritti di diritto all'A.F.V.;
- 3) I rappresentanti dei cacciatori vengono eletti dai cacciatori iscritti di diritto per l'anno precedente all'azienda, in regola con il pagamento delle quote di adesione all'azienda. L'elezione avviene mediante la presentazione di liste, alla lista che avrà conseguito la maggioranza dei voti andranno n. 3 rappresentanti, alla seconda lista, andrà un rappresentante.
- 4) Il C.T.G. eleggerà al suo interno un presidente/coordinatore che avrà il compito di occuparsi dell'ordinaria amministrazione, di adottare le decisioni indifferibili ed urgenti che saranno poi sottoposte al comitato e di convocare le riunioni del comitato stesso. Resta tuttavia invariato il potere decisionale del sindaco quale Rappresentante legale dell'Azienda .
- 5) Le proposte di modifiche al Regolamento sono assunte dal Comitato Tecnico di Gestione a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco. Una volta adottate, le relative proposte sono presentate al Consiglio Comunale per l'approvazione.
- 6) Il comitato ha il potere di erogare sanzioni di cui all'art. 11; ogni anno redige i regolamenti per ciascuna forma di caccia rispettando il calendario regionale.
- 7) Il comitato dura in carica 6 anni per la prima elezione successiva all'approvazione del regolamento, successivamente al fine di allineare la durata del comitato a quella degli organi comunali la carica durerà 5 anni.

ART. 5 - ACQUISTO SELVAGGINA ED ALTRO

1) Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ufficio Caccia, al fine di potervi provvedere in tempi ottimali determina la necessità di selvaggina per la realizzazione dei progetti di ripopolamento e reintroduzione, nonché le necessità di sementi per le colture a perdere per l'apprestamento tabellare e quanto altro utile per il miglioramento delle condizioni venatorio-ambientali del territorio dell'azienda.

ART. 6 - ISCRIZIONI

L'iscrizione alla A.F.V. è aperta a tutti i cacciatori in regola con le norme nazionali e Regionali sulla caccia. Sono ammessi di diritto i cacciatori nati nel Comune di Nerola o residenti da almeno 3 anni, che abbiano partecipato con i propri terreni alla costituzione dell'Azienda, che ne facciano richiesta e che siano in regola con il versamento della quota annua ed i cacciatori proprietari dei terreni su cui insiste l'Azienda, per almeno 3 ha, saranno ammessi dietro richiesta e previo pagamento della quota annuale, sono ammessi di diritto i figli di genitori nativi nel Comune di Nerola.

ART.7 - AMMISSIONE

1) Le domande di ammissione per l'esercizio venatorio nell'A.F.V., redatte su apposito stampato fornito dall'ufficio caccia dell'A.F.V., devono essere indirizzate al Funzionario Responsabile dell'A.F.V. Le stesse devono pervenire nel periodo che va dall'avvenuta approvazione da parte della Provincia del Piano Annuale di Prelievo e di Assestamento Faunistico e fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Al cacciatore che sia stato ammesso non verrà rifiutato il rinnovo, salvo che nell'annata precedente non gli siano state comminate sanzioni.

Dell'ammissione o diniego sarà data notizia al richiedente. L'ammissione sarà valida se il cacciatore, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettua il versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione. Le quote di partecipazione devono essere versate con bollettino di c/c postale intestato al Comune di Nerola con espressa indicazione della causale del versamento. La ricevuta del versamento sarà esibita all'ufficio caccia che provvederà al rilascio di apposita ricevuta/attestato di ammissione.

2) Le richieste saranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità:

a) cacciatori residenti da almeno tre anni e con effettiva abitazione nel Comune di Nerola e cacciatori proprietari dei terreni (di superficie pari o superiore a n. 3 ha) su cui insiste l'AFV e loro

parenti entro il I grado;

b) altri cacciatori iscritti nell'attuale A.T.C. Roma.

c) A seguire e compatibilmente con il carico venatorio ammissibile iscritti ai vari ATC, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

d) Saranno ammessi di diritto e gratuitamente i cacciatori di età pari o superiore ai 75 anni di cui al precedente punto a.

3) Può essere rifiutata l'ammissione ai richiedenti che abbiano agito contro l'A.F.V. e le sue finalità, indipendentemente dai criteri di cui al comma che precede.

Art. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione alla A.F.V. saranno stabilite annualmente dalla Giunta Municipale, su proposta del funzionario responsabile secondo le necessità di previsione e sulla base dell'esperienza maturata durante la gestione, ai fini del conseguimento del pareggio di gestione.

Laddove particolari esigenze lo richiedano, con apposita Delibera di Giunta potrà essere disposto un aumento del contributo alle spese di gestione, mediante l'aggiunta di una quota integrativa, anche sotto forma di "una tantum".

ART. 9 - DIVIETI

1) Fatti salvi i divieti sanciti dalla legge 157/92 e dalle disposizioni regionali, è altresì vietato:

-a) ai cacciatori ammessi accompagnarsi durante l'attività venatoria a cacciatori non autorizzati e di consentire a chicchessia di esercitare all'interno dell'A.F.V. qualsiasi forma di caccia, attività cinofila o di addestramento cani;

-b) ai cacciatori ammessi di adoperarsi per scacciare la selvaggina dall'interno delle zone di rifugio e protezione (riservino);

-c) ai non autorizzati l'impianto nell'area dell'A.F.V. di appostamenti fissi e di quelli temporanei che comportino preparazione di sito con modifica o occupazione non momentanea del terreno. Autorizzazioni in tal senso saranno rilasciate esclusivamente a cacciatori ammessi ultrasessantenni o portatori di handicap.

2) E' sempre e comunque vietato il taglio di cespugli, rami, alberi se non nell'ambito di interventi programmati in accordo con l'Amministrazione comunale e il corpo forestale dello Stato.

3) E' sempre vietata la caccia sui fondi coltivati. Ogni eventuale danno sarà risarcito ai proprietari dei fondi dal cacciatore che li abbia causati.

4) E' tassativamente vietato abbattere specie animali in esubero rispetto alle previsioni del calendario venatorio dell'A.F.V. o, in mancanza dello stesso, da quello regionale.

- 5) E' vietato mettere in atto pasturazioni di qualsiasi genere per la selvaggina ad eccezione per il foraggiamento di soccorso e comunque sempre coordinato dall'ufficio caccia comunale.
- 6) E' vietato l'esercizio della caccia usando richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico. E' altresì vietato l'uso di veleno, sorgenti luminose artificiali, lacci, trappole, tagliole, specchi ed altri dispositivi abbaglianti, reti, esche comunque confezionate. E' vietato l'uso di congegni di mira dotati di convertitori di immagine o dispositivi di ingrandimento per la visione notturna.
- 7) E' vietato, l'esercizio della caccia al di fuori dei giorni e degli orari fissati con apposito atto deliberativo.
- 8) E' vietato lasciare bossoli, cartacce e materiali inquinanti vari nel territorio dell'AFV.

ART. 10 - DOVERI

- 1) Nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'A.F.V. i cacciatori residenti ammessi, hanno l'obbligo di collaborare con l'Ufficio Caccia e di prestare la propria opera per almeno tre giornate, per lo svolgimento di attività di gestione quali: pastura della selvaggina nei casi di particolare necessità; la protezione dei nidi; delle uova e dei piccoli nati; il ripopolamento e la cattura della selvaggina, gli interventi di ricostituzione ambientale e tutela ecologica; la vigilanza venatoria; la segnalazione di eventuali scompensi faunistici che potrebbero determinare danno alle colture agricole, la collaborazione nella bonifica del territorio da discariche e rifiuti, il tabellamento , ecc. ecc.
- 2) Durante l'espletamento dell'attività venatoria e cinofila, ogni cacciatore ammesso ha l'obbligo di tenere nei confronti degli altri un comportamento serio e corretto improntato alla massima lealtà ed al rispetto del regolamento interno e di ogni altra disposizione regolamentare o di legge.
- 3) Ogni cacciatore è tenuto, se richiesto, da agenti e da ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché dal personale di sorveglianza della A.F.V., anche volontario, ad esibire la specifica licenza governativa, il tesserino regionale, la polizza assicurativa, l'autorizzazione a cacciare in A.F.V., la selvaggina abbattuta, nonché a lasciar verificare il carniere, lo zaino e qualsiasi altro oggetto atto a contenere la selvaggina abbattuta o i mezzi di caccia, ivi compreso i veicoli.

ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio A.F.V.:
 - a) sospensione dalla caccia per la stagione in corso in caso di recidiva per sanzioni amministrative accumulate nella stessa stagione venatoria;

- b) radiazione dalla A.F.V. a seguito di gravi scorrettezze venatorie;
- c) revoca al “garante” del diritto di proposta.

1) Tutte le infrazioni segnalate saranno sottoposte all'esame del Responsabile dell'A.F.V. per le opportune valutazioni per la stagione venatoria in corso ed anche in sede di rilascio del tesserino dell'A.F.V. negli anni successivi.

2) Per ogni eventuale violazione del presente regolamento, non contemplata nei commi precedenti, si applica una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, ferma restando la possibilità, per le violazioni di particolare gravità, di applicazione di quanto previsto nel precedente articolo.

ART. 12 - ENTRATE

1) Le entrate sono costituite da:

- a) quote di partecipazione alla spesa sottoscritte dai cacciatori ammessi;
- b) proventi derivanti dal contenzioso;
- c) proventi derivanti dall'attività cinofila;
- d) eventuali contributi di privati e associazioni;
- e) eventuali contributi di altri Enti.

2) A chiusura di ogni esercizio per il pareggio del bilancio eventuali attività saranno destinate per i miglioramenti ambientali o realizzazione di strutture ricreative o ricettive ad uso degli utenti del mondo venatorio.

3) Le entrate di cui al punto n.1 saranno altresì utilizzate per l'eventuale risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica cacciabile di cui all'Art. 9 “Accertamento Valutazione e liquidazione dei danni” del Regolamento provinciale per la “concessione, rinnovo, trasformazione e revoca di aziende agri – turistico – venatorie”.

ART. 13 - RIMBORSO SPESE

1) Tutte le cariche ricoperte negli organi della A.F.V. e del C.T.G. sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese sostenute debitamente documentate.

ART. 14 - ATTIVITA' RICREATIVE

L'Azienda Faunistico Venatoria promuove iniziative, a favore dei cacciatori residenti e/o della collettività, di attività e di scambi venatorio - culturali con altre strutture.

L'Azienda Faunistico Venatoria promuove, altresì, pacchetti a disposizione di cacciatori utenti in accordo con tutte le strutture ricettive ed attività commerciali presenti sul territorio comunale. In particolare l'Ente Comunale, in collaborazione con la Pro-Loco e/o le Associazioni Comunali, si attivano a realizzare pacchetti economicamente vantaggiosi per l'utente riguardante: vitto ed alloggio presso strutture ricettive (Bed & Breakfast, agriturismi etc.), quota ingresso A.F.V., ricovero e mantenimento cani ed eventuali sconti presso le attività commerciali. Dette proposte economiche verranno adeguatamente pubblicizzate sul sito ufficiale del Comune di Nerola ed in altre forme.

ART.15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) Fino alla entrata in vigore si applicano le disposizioni del calendario venatorio regionale.
- 3) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nella legge dello stato N.157/92 e nella legge regionale.
- 4) Al Consiglio Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Caccia è riservata la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento.
- 5) Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente agli enti e privati interessati.

Il presente regolamento si compone di n.15 articoli.